

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1790

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, PINTO, BALLESI,  
PERLINGERI, DIANA, PALUMBO e ZECCHINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1995**

---

Nuove norme sui *referendum* previsti dall'articolo 75  
della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'uso distorto o ispirato a pura demagogia del *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione registratosi negli ultimi anni, ha posto in luce l'esigenza di una riforma dell'istituto volta, da un lato, a renderlo più aderente alle mutate dimensioni dell'elettorato e ad impedirne le espressioni «manipolative», e, dall'altro, a capovolgere l'attuale meccanismo di controllo preventivo sull'ammissibilità delle richieste referendarie, prevedendo che la Corte costituzionale si pronunzi prima della raccolta delle firme e non già successivamente, onde evitare che si proceda alle sottoscrizioni per *referendum* inammissibili.

Vi è inoltre la necessità di evitare i *referendum* «a raffica» che confondono gli elettori e impediscono loro di scegliere con cognizione di causa.

A questi obiettivi corrispondono due disegni di legge che vengano presentati contestualmente attesa la loro stretta connessione: l'uno, di un solo articolo, diretto a modificare il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione; l'altro, quello presente, composto di tre articoli, volti a modificare l'attuale procedimento referendario qual è disciplinato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 - anticipando la pronunzia della Corte costituzionale - nonchè a limitare i *referendum* nel massimo di tre per ciascun anno.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo il disposto dell'articolo 31, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal 1 al 31 gennaio. Esse sono immediatamente trasmesse alla Corte costituzionale per la decisione sulla loro ammissibilità a norma del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

2. Il Presidente della Corte costituzionale fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 febbraio e nomina il giudice relatore. Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione d'ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali, fino a cinque giorni prima della data fissata per la deliberazione, possono depositare memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di *referendum*.

3. La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, decide con sentenza, da pubblicarsi entro il 10 marzo, quali richieste sono ammesse e quali respinte.

4. Della sentenza è data di ufficio immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale del *referendum* presso la Corte di cassazione, nonchè ai delegati o ai presentatori. Il dispositivo è pubblicato entro cinque giorni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

5. Dalla data della comunicazione ai delegati o presentatori della richiesta ammessa decorre il termine per la raccolta delle prescritte firme degli elettori, che devono essere presentate all'Ufficio centrale del *referendum* entro il 30 settembre».

## Art. 2.

1. L'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio centrale del *referendum* presso la Corte di Cassazione, entro il 30 novembre, esamina le richieste dichiarate ammissibili dalla Corte costituzionale. Se rileva irregolarità assegna, con ordinanza, ai presentatori o delegati il termine di 10 giorni per la sanatoria, se consentita, e per la presentazione di memorie intese a contestarne la sussistenza.

2. Entro il 31 gennaio l'Ufficio decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità delle richieste, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia. L'ordinanza è comunicata e notificata a norma dell'articolo 13».

## Art. 3.

1. Il 1° comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970 n. 352 è sostituito dai seguenti:

«Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum*, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno.

In caso di pluralità di richieste ammesse a *referendum* la votazione su quelle concentrate e su non più di altre due ha luogo entro i suddetti termini; per le altre richieste ammesse il *referendum* è indetto per l'anno o per gli anni successivi in ragione di non più di tre per ciascun anno.

Nella fissazione dei *referendum* si tiene conto dell'ordine di presentazione delle richieste».